

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1841

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SEMENZATO, BICCHIELLI, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO

Introduzione di un regime agevolato per la determinazione del reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in favore delle donne lavoratrici vittime di violenza di genere

Presentata il 24 aprile 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La violenza economica affonda le proprie radici in un contesto culturale plasmato su stereotipi e ruoli di genere che in una società equa, moderna e civile non possono essere tollerati. Troppo spesso le realtà familiari sono caratterizzate da un forte radicamento di atti di controllo e di monitoraggio del comportamento di una persona in termini di uso e distribuzione del denaro. In numerosissime famiglie è ancora invalsa l'abitudine di delegare il controllo e la gestione economica delle finanze familiari a colui che apporta l'unico o il maggior reddito, ponendo in secondo piano chi contribuisce con il lavoro domestico, la cura della casa, dei figli e degli anziani o con un lavoro meno redditizio. In molti casi, gli uomini, nel delegare alle donne le mansioni relative

alla vita privata e familiare, svolgono attività lavorativa a tempo pieno, ricavando un reddito maggiore che si traduce, nel lungo periodo, in una pensione più alta. Questa organizzazione dei ruoli, limitando la libertà, si traduce in una violenza economica che le donne, talvolta, faticano a riconoscere come vera e propria violenza.

La violenza economica, quando non percepita o tollerata, impedisce alla vittima di reagire. La vittima economicamente e psicologicamente dipendente dall'uomo violento subisce passivamente le violenze non avendo altre prospettive. L'assenza di un'autonomia economica porta ad un lento e graduale stato di sottomissione che costituisce un terreno fertile per il fiorire della violenza psicologica, verbale e fisica.

La rilevanza della violenza economica è attestata dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, cosiddetta « Convenzione di Istanbul », che la elenca tra le forme di violenza nei confronti delle donne. L'articolo 3 della Convenzione definisce la violenza nei confronti delle donne quale « violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata » e la violenza domestica come « tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima ». L'articolo 12 della citata Convenzione pone inoltre, a carico degli Stati contraenti, l'obbligo di adottare « le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini ».

Anche nella giurisprudenza della Suprema Corte, è ormai acquisito il principio secondo cui il delitto di maltrattamenti in famiglia può essere integrato per effetto della violenza economica.

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di assicurare un'indipendenza economica alle donne vittime di violenza di genere agevolando l'inserimento – o il reinserimento – delle stesse nel mondo del

lavoro e, al contempo, prevedendo il riconoscimento di un « beneficio fiscale » temporaneo che consenta loro di rendersi autonome nella delicatissima fase che segue alla denuncia e all'inizio del procedimento penale; autonomia che diventa ancora più importante quando sono presenti uno o più figli minori a carico della vittima.

Tale risultato può essere raggiunto attraverso l'introduzione di una tassazione agevolata dei redditi prodotti dalle lavoratrici vittime di violenza di genere – beneficiarie di interventi di protezione che siano certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio – con una percentuale di abbattimento dell'imponibile fiscale dei redditi pari al: 60 per cento, su un ammontare di reddito annuale non superiore a 38.000 euro per tre periodi d'imposta, ovvero del 50 per cento, ove la lavoratrice abbia un figlio minore a carico, ovvero del 40 per cento in presenza di più figli, per la complessiva durata, in questi ultimi due casi, di cinque periodi d'imposta, in ogni caso con decorrenza dalla data della certificazione rilasciata dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio.

Il suddetto regime premiale beneficerebbe anche i datori di lavoro, in termini di minori oneri fiscali e contributivi a loro carico, in ragione della riduzione del cuneo fiscale, da aggiungersi agli sgravi contributivi già esistenti.

La presente proposta di legge consta di due articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge, con specifico riferimento alle donne vittime di violenza di genere, beneficiarie degli interventi di protezione debitamente certificati.

L'articolo 2, al fine di garantire in via effettiva l'indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza, introduce il regime fiscale agevolato modulandone la portata e la durata in considerazione della presenza di figli minori a carico.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni in favore delle donne vittime di violenza di genere, beneficiarie di interventi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Art. 2.

(Regime fiscale agevolato in favore delle donne lavoratrici vittime di violenza di genere)

1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni delle donne lavoratrici che versano nelle condizioni di cui all'articolo 1, entro il limite annuo di 38.000 euro, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 60 per cento del loro ammontare, per i tre periodi d'imposta successivi alla data della certificazione di cui all'articolo 1.

2. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento se la donna lavoratrice ha un figlio minore a carico e al 40 per cento in presenza di più figli minori a carico, per i cinque periodi d'imposta successivi alla data della certificazione di cui all'articolo 1.



19PDL008880